



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 35/CSAT del 07 Marzo 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 4 Marzo 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Pomponio; Avv. N. Cuomo.
Reclamo della società GRAGNANO CALCIO 1939 in riferimento al C.U. n.96 del 22.02.2024.

Gara – Gragnano Calcio 1939 / Leopardi Calcio del 17.02.2024 – Campionato 1° Categoria, girone F.
Ammenda euro 300.00 – squalifica tre gare Galasso Nicola.

La società Asd Gragnano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 22/02/2024 con la quale il Gst, aveva inflitto alla società reclamante l'ammenda di euro 300.00, in quanto i propri sostenitori aprivano i cancelli, ed entravano sul terreno di gioco facendo nascere un parapiglia tra gli stessi e i calciatori di entrambe le squadre; nonché infliggeva tre giornate di squalifica al calciatore Galasso Nicola, in quanto colpiva con un pugno un giocatore avversario. Pertanto la Corte Sportiva di Appello territoriale conferma il provvedimento impugnato, poiché l'arbitro ha correttamente sospeso la partita come previsto dal "regolamento del calcio" ed inoltre la sanzione irrogata sia nei confronti della società reclamante sia nei confronti del calciatore appaiono corretti rispetto alla reale entità dei fatti discussi. All'uopo si sottolinea che l'accaduto in oggetto, rispetto al verificatosi, non è stato messo in discussione, e per altro i fatti si sono verificati sotto la percezione diretta dell'arbitro. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma il provvedimento del Gst pubblicato sul C.U. n. 96 del 22/02/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 4.03.2024

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Pomponio; Avv. N. Cuomo.
Reclamo della società REAL SERINO 2016 in riferimento al C.U. n.96 del 22.02.2024.

Gara – Atletico Baiano 2021 / Real Serino 2016 del 17.02.2024 – Campionato 2° Categoria, girone D.
Ammenda euro 200.00 – Perdita della gara.

La società Real Serino 2016 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.96 del 22.02.2024 con il quale il Gst aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società, nonché l'ammenda di euro 200.00 sempre ad entrambe le società ed aveva inflitto, tra l'altro, la squalifica di due giornate cadauno ai calciatori Cini Oscar, Mariconda Antonello e Maffeo Adriano. Deduceva la reclamante che evidenti erano le contraddizioni tra quanto deliberato e quanto rilevato e letto dal Gst. Nella fattispecie, la reclamante evidenziava che la responsabilità di quanto accaduto era da ascrivere

esclusivamente ai tesserati della società Atletico Baiano 2021. Concludeva la reclamante per l'accoglimento dell'impugnativa, ed, in particolare chiedeva l'annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori Cini Oscar, Mariconda Antonello e Maffeo Adriano, tutti della società Real Serino 2016, nonché chiedeva di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Atletico Baiano 2021 e l'annullamento dell'ammenda di euro 200.00, In via subordinata chiedeva l'omologazione del risultato conseguito sul campo al momento della sospensione definitiva della gara o in alternativa la ripetizione della gara dal momento che il DDG non aveva considerato la sussistenza delle ritrovate condizioni che avrebbero consentito il prosieguo della gara. La CSAT letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. In particolare la Corte adita rileva che l'art. 137 CGS comma 3 lett. a) esclude la possibilità di reclamare avverso la squalifica inflitta di due giornate inflitta al singolo calciatore. Inoltre la Corte dalla lettura del referto di gara, rileva altresì che la stessa veniva sospesa definitivamente al 40' Del secondo tempo per incidenti, per cui la società reclamante avrebbe dovuto evidenziare quanto dedotto nel reclamo innanzi al Gst prima che la stessa deliberazione e/o presentando riserva scritta al DDG al momento della sospensione. L Corte, pertanto pur censurando l'estrema gravità dei fatti per come accaduti, deve dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 76 CGS, in combinato disposto con l'art. 67 CGS per non aver proposto innanzi al Gst il preannuncio e quindi il reclamo nei termini e nelle forme di cui all'art. 67 CGS di talché il Gst ha correttamente deliberata sulla scorta del solo referto di gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. N.96 del 22/02/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 4.03.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 07 Marzo 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**